



# Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
S2.12 SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

## PROVVEDIMENTO. N. 149 / 2020

**OGGETTO:PIANO ATTUATIVO (P.A.) DENOMINATO "COMPARTO A.P. 3/A" IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT), ADOTTATO DAL COMUNE DI BIZZARONE (CO) CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 02 DEL 12 FEBBRAIO 2020. PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) E CON L'INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 4 DELLA L.R. N. 31/2014.**

### IL RESPONSABILE

- Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” e successive modifiche ed integrazioni.
- Visti gli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- Visti gli artt. 13 “Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio” e 14 “Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi.” della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
- Visti gli artt. 2, 6, 47, 51, 59, 60 e 61 dello Statuto della Provincia di Como.

#### *Premesso che:*

- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 02 agosto 2006 la Provincia di Como ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 20 settembre 2006, il PTCP ha acquistato efficacia.
- Ai sensi della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell'efficacia del PTCP la Provincia esercita le funzioni amministrative attinenti la valutazione di compatibilità con il Piano stesso degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali e relative varianti.
- Con deliberazioni del Consiglio Provinciale rispettivamente n. 9/1821, n. 10/1833, n. 11/1847 del 12 febbraio 2007 sono stati approvati i regolamenti e i criteri attuativi del PTCP e in particolare:
  - ▶ “Regolamento di applicazione dei criteri premiali previsti dall’art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”;

- ▶ “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione”;
- ▶ “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree destinate all’attività agricola, ai sensi dell’art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”.
- Con deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/411 del 19 dicembre 2018 Regione Lombardia ha approvato il Progetto di Integrazione del P.T.R. ai sensi della L.R. 31/14.
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 13 marzo 2019, l’Integrazione del PTR ha acquistato efficacia.
- Ai sensi dell’art. 5 comma 4 della L.R. n. 31/14 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell’efficacia dell’Integrazione del PTR, la Provincia in sede di parere di compatibilità di cui all’art. 13 comma 5 della LR 12/05, verifica anche il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR.

*Atteso che:*

- Il Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio “PGT” (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 dell’11 dicembre 2014, vigente dall’11 marzo 2015, conseguentemente alla sua pubblicazione sul BURL n. 11 - Serie Avvisi e Concorsi), al quale ha fatto seguito la variante n. 1 (approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27 giugno 2018 e pubblicata sul BURL n. 20 - Serie Avvisi e Concorsi - del 15 maggio 2019).
- In data 19 giugno 2018 è stata presentata al Comune, da una Società privata, una richiesta di avvio del procedimento di approvazione del Piano Attuativo denominato “Comparto A.P. 3/A” in variante al PGT vigente (successivamente integrata in data 30 ottobre 2019 e 05 novembre 2019), comportante altresì la Verifica preliminare di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
- In data 28 novembre 2019 (a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 20 novembre 2019, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006 e della D.G.R. 6420/2007 e s.m.i.), è stato dato avvio al procedimento del predetto P.A. e della relativa procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS.
- E’ stata convocata la Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla VAS per il giorno 10 gennaio 2020.
- La Provincia di Como ha espresso il proprio parere prot. n. 48542 in data 19 dicembre 2019, in occasione della citata Conferenza.
- E’ stato emesso il Decreto di esclusione dalla VAS prot. n. 232 del 10 gennaio 2020 (messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web SIVAS come richiesto dalla normativa vigente), ed è stata data informazione circa la decisione nella medesima data.
- Il Decreto di esclusione dalla VAS è citato nelle premesse della deliberazione di adozione del P.A. in variante al PGT vigente, della quale formano parte integrante.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 12 febbraio 2020, il Comune ha adottato il P.A. in oggetto.
- Con nota n. 2136 del 20 maggio 2020 (ricevuta dalla Provincia stessa data), il Comune ha trasmesso i relativi atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 13, comma 5 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., ai fini dell’espressione della valutazione di compatibilità di competenza.
- Con lettera n. 16965 del 28 maggio 2020, la Provincia ha dato comunicazione al Comune dell’avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

*Dato atto che:*

- Il termine di legge per la valutazione di compatibilità con il PTCP e con l'Integrazione del PTR (ai sensi dell'art. 13, comma 5, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., e dell'art. 5, comma 4, della L.R. n. 31/2014 e s.m.i.) dello strumento urbanistico in oggetto, risulta essere il 16 settembre 2020.
- Il presente provvedimento, formulato a seguito di istruttoria interna, riguarda esclusivamente la valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico in oggetto con il PTCP e la verifica del corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi dell'Integrazione del PTR.
- L'approvazione dello strumento urbanistico comunale, nonché delle sue varianti, e la relativa valutazione di conformità con la vigente normativa è posta in capo all'Amministrazione Comunale.
- Ritenuto che l'incontro di confronto con il Comune in ordine agli aspetti della Variante non sia necessario in quanto non si ravvede la necessità di acquisire ulteriori elementi non contenuti nella documentazione trasmessa per la Valutazione di Compatibilità.

Considerato che la valutazione di compatibilità della Variante al PGT del presente provvedimento riguarda:

### **PARTE 1°**

**A) le previsioni aventi efficacia prevalente e prescrittiva, esplicitamente individuate nelle apposite cartografie e normative del PTCP, che il Comune è tenuto a recepire apportando le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.**

In linea generale tali valutazioni riguardano:

- il sistema paesistico-ambientale in relazione alla rete ecologica, alle aree protette, alle aree agricole di interesse strategico;
- le risorse ambientali in relazione alla difesa del suolo intesa come salvaguardia delle risorse ambientali vulnerabili e alla prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico;
- la sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non urbanizzato;
- le infrastrutture per la mobilità;
- le politiche socio-economiche.

**B) le indicazioni di alcuni elementi del PTCP che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento.**

### **PARTE 2°**

**A) la verifica, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della LR 31/14, del corretto recepimento dei criteri dell'Integrazione del PTR per la riduzione del consumo di suolo e per la rigenerazione urbana (obiettivo prioritario regionale ai sensi dell'art.1 comma 3 bis della L.R.12/2005 e s.m.i.).**

La dimostrazione del recepimento delle prescrizioni del PTCP e della coerenza con le direttive del PTCP, nonché la verifica del corretto recepimento dei criteri dell'Integrazione del PTR, costituisce condizione necessaria per l'espressione da parte della Provincia del parere favorevole di compatibilità dei nuovi strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti.

## PARTE 1°

### LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DEL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT CON IL PTCP

#### 1. La Variante al PGT e le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS)

In premessa si richiama il contributo Provinciale espresso in sede di procedimento di VAS con nota del 19 dicembre 2019 (prot. n. 48542). Nel contributo al procedimento, in merito alla componente geologica, era stata segnalata la necessità di trasmettere la Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), di congruità urbanistica della Variante in relazione all'assetto geologico, a firma di un geologo abilitato con relativa copia della Carta d'identità (Allegato 6 – Nuovo Schema Asseverazione - Ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011). Inoltre, a titolo collaborativo, era stato evidenziato:

- a) che l'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale alle risultanze dello studio geologico avvenisse secondo le procedure di cui alla l.r. 12/05. Tutti gli elaborati dello studio geologico, articolati e suddivisi nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole come sopra descritto dovessero essere citati, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle Deliberazioni di adozione ed approvazione della Variante al PGT.
- b) le prescrizioni della NTA del PAI e/o dello SRIM, ove più restrittive, prevalessero su quelle delle classi di fattibilità.
- c) gli studi previsti dalle NTA non dovessero in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i.
- d) di verificare la validità del Documento di Piano, anche nel rispetto delle possibilità di proroga concesse dal comma 5 art.5 della L.R. 31/2014, come modificato dall'art. 26 della L.R. 17 del 04.12.2018, in considerazione del fatto che gli ambiti di Trasformazione (tra i quali i P.A.) sono individuati nel Documento di Piano del PGT, ***dando atto, nella Deliberazione di approvazione del PA in variante al PGT, della vigenza del Documento di Piano, del quale il PA in valutazione costituisce aggiornamento.***

Si rileva inoltre che il presente provvedimento analizza e valuta unicamente le proposte di Variante contenute nel documento in relazione ai contenuti del PTCP e sua pianificazione di settore, formulando prescrizioni e suggerimenti.

Conseguentemente, ***le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti e pareri dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla Variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.***

#### 2. Aspetti paesaggistico-ambientali

##### **2.1 La rete ecologica del PTCP**

Nella valutazione di compatibilità con il PTCP viene posta particolare attenzione alle previsioni urbanistiche che interessano gli elementi costitutivi della rete ecologica.

Considerato che la variante al PA inserisce nel comparto un'area, attualmente azionata come *AM -Attività manifatturiere*, non appartenente alle aree della rete ecologica provinciale, **si ritiene che la variante non incida sull'assetto, la funzione e la finalità della rete ecologica e pertanto la stessa sia compatibile con i disposti del PTCP.**

### **3. Aspetti urbanistico-territoriali**

In riferimento agli aspetti urbanistici e territoriali le principali modifiche proposte nella variante al PA riguardano la modifica in ampliamento del suo perimetro mediante l'annessione dell'area posta a sud dell'ambito di un'area di mq 3.000 posta a sud dello stesso.

In quest'ultima, viene modificata la destinazione d'uso da zona *AM -Attività manifatturiere* a zona *AP-Attività polifunzionali*. Nel PA, così riconfigurato, viene attribuita anche la destinazione *UI-Residenza*.

**Si ritiene che le modifiche proposte al Piano Attuativo (P.A.) denominato Comparto AP 3/A di via delle Ginestre/via Ratti, in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT), siano compatibili con i contenuti del PTCP.**

### **4. Aspetti viabilistici**

In ordine agli aspetti viabilistici la variante al PA, interessando la rete viabilistica locale **non comporta ricadute critiche sul sistema viabilistico di interesse provinciale. Non si rilevano pertanto criticità.**

### **5. Aspetti geologici**

In ordine agli aspetti geologici si prende atto che la variante al PA in esame **è conforme alle classi di fattibilità geologica assegnate nelle previsioni urbanistiche del P.G.T., come asseverato dalla "Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà" di congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazioni e norme) della componente geologica del Piano di Governo del Territorio e la conseguente non necessità di procedere con un ulteriore studio geologico parziale a supporto della variante urbanistica, che l'area non ricade nell'ambito di quelle assoggettate alla normativa del PGR, della variante normativa al PAI e delle disposizioni regionali conseguenti. L'area non ricade inoltre nell'ambito di quelle normate nello SRIM.**

**Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento:**

- A) Attesta, ai sensi della normativa vigente, che il Piano Attuativo (P.A.) denominato Comparto AP 3/A di via delle Ginestre/via Ratti, in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT), adottato dal Comune di Bizzarone (CO) con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 12 febbraio 2020, è compatibile con il PTCP.**

**1. La Variante al PGT e le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS)**

Le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti e pareri dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla Variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.

- B) Formula le seguenti segnalazioni che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento:**

**1. La Variante al PGT e le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS)**

Si suggerisce di dare atto nella Deliberazione di approvazione del PA in variante al PGT della vigenza del Documento di Piano, del quale il PA in valutazione costituisce variante.

## **PARTE 2°**

### **LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DEL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT CON L'INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELLA L.R. 31/14**

#### **1. I contenuti della Variante al PGT rispetto alle politiche regionali per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato**

La LR 31/14 detta disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola. La riduzione del consumo di suolo costituisce obiettivo prioritario di interesse regionale ai sensi dell'art. 20 comma 4 L.R. 12/05, a tal fine l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14, approvato con D.C.R. n° 411 del 19/12/2018, definisce le politiche e i criteri per l'attuazione di tale obiettivo alle diverse scale territoriali.

Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui il Documento di Piano abbia dimostrato l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate prioritariamente mediante l'utilizzo di edilizia esistente inutilizzata il recupero di aree dismesse nell'ambito del tessuto urbano consolidato su aree libere interstiziali. In ogni caso, gli strumenti urbanistici di governo del territorio non possono disporre nuove previsioni comportanti ulteriore consumo di suolo sino a che non siano state attuate le previsioni di espansione comportanti ulteriore consumo di suolo vigenti al 1° dicembre 2014 (art. 2 comma 3 LR 31/14).

Rispetto alla disciplina transitoria definita dall'art. 5 della LR 31/14 s.m.i., lo strumento urbanistico oggetto della presente valutazione si configura come Piano Attuativo in Variante al PGT. Rispetto alle previsioni della Variante al PGT del Comune vigente al 15 maggio 2019, la Variante in oggetto interessa la modifica in ampliamento del P.A. denominato Comparto AP 3/A di via delle Ginestre/via Ratti, mediante l'annessione dell'area di mq 3.000 posta a sud dello stesso. In quest'ultima, viene modificata la destinazione d'uso da zona *AM -Attività manifatturiere* a zona *AP-Attività polifunzionali*. Nel PA, così riconfigurato, viene attribuita anche la destinazione *UI-Residenza*. ***La Variante in oggetto non prevede nuovi interventi di trasformazione su aree classificabili come "superficie agricola" e non contrasta con i criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo definiti dall'Integrazione del PTR approvato D.C.R. n° XI/411 del 19/12/2018.***



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:**

**A) Attesta ai sensi della normativa vigente che il Piano Attuativo (P.A.) denominato Comparto AP 3/A di via delle Ginestre/via Ratti, in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT), è coerente con l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14.**

Per entrambe le parti oggetto della presente valutazione si ricorda infine che:

- le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.
- il presente provvedimento viene trasmesso al Comune per gli ulteriori adempimenti di competenza, e per conoscenza alla competente Direzione Generale di Regione Lombardia, segnalando che in sede di approvazione definitiva della Variante al PGT, il Comune non dovrà accogliere le osservazioni in contrasto con il presente provvedimento e con i contenuti e le norme del PTCP e con l'Integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/14;
- il mancato adeguamento alle prescrizioni provinciali sopra riportate, con le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT, comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, l'inefficacia degli atti assunti;
- la verifica delle modalità di recepimento delle prescrizioni provinciali contenute nel presente provvedimento, sarà effettuata dalla Provincia di Como, a seguito della pubblicazione del piano in oggetto, riservandosi, ogni azione legale in caso di mancato rispetto da parte del Comune.

Lì, 29/07/2020

**IL RESPONSABILE  
BINAGHI FRANCO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)